



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 155

Testo unico, art. 155

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 113 e 116, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso e' scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 150, 151 e 153. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto e' trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 206, 207 e 208.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-155-testo-unico-art-155/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it